

COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 del 20/05/2023

OGGETTO: MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 20/05/2023 alle ore 10:00.

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno VENTI del mese di MAGGIO alle ore 10:00, con le modalità prescritte dalla vigente disciplina si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
FRANCO RUBINI	P	GIULIA TESTONI	P	MATTIA POSSENTI	A
ALESSANDRO SANDRI	A	VIRGINIA LAFFI	P		
ELMINA COMANI	A	NICOLA ALBICOCCHI	P		
MANUELA NANNI	P	VITO GIOVANNI SUTERA	P		
SERGIO SALSEDO	A	SARA BOSELLI	A		
MIRKO SOLDATI	P	BRUNO BONIFACI	A		
Presenti in sede 7		Presenti in Collegamento 0		Assenti 6	

P= Presente in sede

C= Presente da remoto

E' presente in aula il VICE SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. MESSINO' PIETER J. per l'esercizio delle funzioni di assistenza agli organi di cui all'art. 97 Tuel n.267/2000 e s.m.i.

In qualità di SINDACO, RUBINI FRANCO, constata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri sigg.:

...

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 20/05/2023

OGGETTO:

MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI.

Dal punto n. 3 entra in carica il Consigliere Valerio Flagella.

Presenti n. 8.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo sui servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Visto l'art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021 con la quale è stato approvato il Regolamento relativo alla Tassa Rifiuti (TARI) e successive modifiche o integrazioni;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 21/04/2023, di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025

Viste le disposizioni previste dalla delibera n. 15/2022 di ARERA relative alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che determinano una sostanziale integrazione/modifica del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI ed in particolare:

- il termine entro il quale presentare l'attivazione, variazione e cessazione del servizio (artt. 6 e 10 del TQRIF);
- la decorrenza delle variazioni, sia in riduzione quanto in aumento, del tributo dovuto
- (art. 11 del TQRIF), sulla base delle indicazioni dell'Autorità;
- la rateizzazione dei versamenti ordinari per le particolari casistiche indicate da ARERA (art. 27 TQRIF);
- la rettifica degli importi indicati in bolletta, mediante accredito di eventuali crediti a favore del contribuente (art. 28 TQRIF);

Atteso che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti (Tari), a seguito delle ulteriori modifiche apportate alla normativa vigente, si ritiene altresì opportuno rivisitare alcuni aspetti regolamentari già adottati da questo Ente;

Visto lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la tassa sui rifiuti (TARI), nella nuova

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 20/05/2023

formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, allegato "A".

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

comma 682 che prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nel l'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visto il comma 683 che prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la Tari ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 *"Statuto dei diritti del contribuente"*, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia, ivi compresi gli atti emanati dall'Arera;

Preso atto che:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 20/05/2023

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2023 è stato differito al 31 marzo 2023;
- con la Legge n. 197/2022 il termine di cui al punto precedente è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2023;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 19/04/2023, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2023 è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2023;

Considerato che l'art. 3, comma 5-*quiquies*, del Dl. n. 228/2021, il quale prevede che “*a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*”;

Dato atto che:

- il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;
- per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Ritenuto che alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessario nonché opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere alla rivisitazione ed adeguamento del vigente regolamento TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più allineate con le più recenti disposizioni normative;

Esaminato lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la TARI, opportunamente rivisitato ed adeguato nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, sotto la lettera “A”;

Visto lo Statuto Comunale ed il regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in relazione rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, allegato sotto la lettera B).

CON VOTAZIONE, espressa in forma palese che da' il seguente esito:

Voti favorevoli:	n. 6
Voti contrari:	n. 0
astenuti	n. 2 (Consiglieri Sutura e Flagella)

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

Di approvare le modifiche al Regolamento Comunale ai sensi della deliberazione di Arera n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 per quanto attiene le seguenti disposizioni:

Art. 7 – Tariffa del Tributo

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

- 4 *L'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti è gestita nel rispetto delle disposizioni nazionali e di settore.*
- 5 *Il servizio di cui al comma precedente è erogato tenendo conto degli standard qualitativi previsti da Arera e dall'Ente Territorialmente Competente Atersir;*
- 6 *La Carta della qualità dei servizi è il documento, redatto in conformità alla normativa vigente, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;*
- 7 *La Carta della qualità dei servizi vigente, conforme allo schema regolatorio adottato da Atersir, è disponibile sul portale web dell'Ente nella sezione dedicata alla trasparenza dei servizi.*
- 8 *Una copia della Carta della qualità dei servizi vigente è conservata fisicamente presso l'Ufficio Tributi ed è liberamente accessibile per la consultazione in loco da parte degli utenti.*

Art. 23 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

Aggiornare il comma 2 con il seguente:

- 2 *Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. La dichiarazione vale anche quale richiesta di attivazione del servizio.*

Art. 25 – Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni;

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

- 4 *Ferme restando le disposizioni in materia di rateazione contenute nel regolamento generale delle entrate ed applicabili agli atti di accertamento e di riscossione, è possibile procedere alla rateazione dei documenti di riscossione ordinaria, che non siano stati liquidati e accertati, nei seguenti casi:*
 - a) *agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsti, alternativamente, per i settori elettrico, del gas e idrico;*
 - b) *agli ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri eventualmente definiti da Atersir;*
 - c) *qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi 2 anni.*
- 5 *Le rate non possono essere di importo inferiore ad Euro 100,00.*
- 6 *La rateazione non può essere superiore al periodo di tempo massimo previsto dal Regolamento generale delle entrate per la rateazione degli atti di accertamento e di riscossione.*
- 7 *La richiesta di rateazione deve essere presentata entro il termine di pagamento del documento di riscossione.*
- 8 *Le somme dilazionate riferite a documenti di riscossione sono maggiorate degli interessi di dilazione previsti dal Regolamento generale delle entrate.*

Art. 26 – Rimborsi e compensazioni

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

- 4 *I rimborsi possono essere erogati con le seguenti modalità:*
 - a) *con conguaglio sul primo documento di riscossione utile;*
 - b) *con pagamento a mezzo bonifico bancario;*
 - c) *con compensazione su eventuali somme a debito del contribuente nei confronti dell'Ente.*
- 5 *Qualora l'importo compensabile risulti inferiore ad Euro 50,00 il rimborso è erogato con le modalità di cui alle lett. a) e c) del comma precedente, tranne nel caso in cui l'utente non abbia più utenze attive e non risulti a debito nei confronti del Comune.*

Art. 33 - Entrata in vigore e abrogazioni

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 20/05/2023

4 Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti la Tassa sui Rifiuti, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Di dare atto che, recependo le modifiche di cui al precedente punto, il vigente Regolamento sulla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021 risulta nella sua nuova forma come da allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto che il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2023;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.

Con successiva votazione e voti identici al preliminare della presente deliberazione, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

(Città Metropolitana di Bologna)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Gestione e classificazione dei rifiuti</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Presupposto</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Soggetti passivi</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Obbligazione tributaria</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Tariffa del tributo</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Determinazione della base imponibile</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Piano finanziario</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Produzione di rifiuti speciali</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>
<i>Art. 15bis</i>	<i>Riduzione per le utenze domestiche per eccezionali circostanze</i>
<i>Art. 16 -</i>	<i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>
<i>Art. 16bis</i>	<i>Riduzione per le utenze non domestiche per eccezionali circostanze</i>
<i>Art. 17 -</i>	<i>Ulteriore riduzioni e agevolazioni tariffarie</i>
<i>Art. 18 -</i>	<i>Cumulo di riduzioni ed agevolazioni</i>
<i>Art. 19 -</i>	<i>Zone non servite</i>
<i>Art. 20 -</i>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>
<i>Art. 21 -</i>	<i>Tributo giornaliero</i>
<i>Art. 22 -</i>	<i>Tributo provinciale</i>
<i>Art. 23 -</i>	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>
<i>Art. 24 -</i>	<i>Riscossione</i>
<i>Art. 25 -</i>	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>
<i>Art. 26 -</i>	<i>Rimborsi e compensazioni</i>
<i>Art. 27 -</i>	<i>Importi minimi</i>
<i>Art. 28 -</i>	<i>Funzionario responsabile</i>
<i>Art. 29 -</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
<i>Art. 30 -</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>

<i>Art. 31 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>
<i>Art. 32 -</i>	<i>Norma di rinvio</i>
<i>Art. 33 -</i>	<i>Norme transitorie e finali</i>
<i>All. 1</i>	<i>Tab. categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 e smi.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2
GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, domestici e non domestici e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - c) attività riportate nell'allegato L-quinqies al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - d) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - e) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - f) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - g) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 dell'art. 183, comma 2, lett. b-ter, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. In conformità ai principi stabiliti dalla direttiva Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, rientrano tra i rifiuti urbani tutti i rifiuti, da qualunque fonte prodotti, che siano per natura e composizione simili ai rifiuti domestici, senza rilevanza dell'attività da cui vengono prodotti, indipendentemente dall'inclusione dell'attività all'interno dell'Allegato L-quinqies, al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive discambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (*in situ*), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale enello stesso sito in cui è stato escavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti da "*articoli pirotecnici*", intendendosi i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), dell'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonché, fino al 31 dicembre 2022, la posidonia spiaggiata, laddove reimpressa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

e) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

Art. 4

PRESUPPOSTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani,

domestici e non domestici.

Art. 5 **SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui al D.Lgs. n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i., come individuati dall'art. 3 comma 3.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso annosolare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 6 **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 23.
3. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 26.
4. Nel caso in cui a seguito di verifiche o accertamenti sia riscontrata l'insussistenza del presupposto tributario è possibile effettuare d'ufficio la cancellazione dell'utenza.

Art. 7 **TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe del tributo sono determinate annualmente dal Comune e sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, domestici e non domestici. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo di cui al DPR n. 158 del 27/04/1999, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche in base alle categorie individuate dal DPR n.158 del 27/04/1999 con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti riportate nell'allegato 1 al presente regolamento, unitamente ai coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile.
4. L'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti è gestita nel rispetto delle disposizioni nazionali e di settore.
5. Il servizio di cui al comma precedente è erogato tenendo conto degli *standard* qualitativi previsti da Arera e dall'Ente Territorialmente Competente Atersir;
6. La Carta della qualità dei servizi è il documento, redatto in conformità alla normativa vigente, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
7. La Carta della qualità dei servizi vigente, conforme allo schema regolatorio adottato da Atersir, è disponibile sul portale *web* dell'Ente nella sezione dedicata alla trasparenza dei servizi.
8. Una copia della Carta della qualità dei servizi vigente è conservata fisicamente presso l'Ufficio Tributi ed è liberamente accessibile per la consultazione in loco da parte degli utenti.

Art. 8
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile del tributo, cui applicare la tariffa, è data:
 - a. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per revisione del catasto), la superficie è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, domestici e non domestici. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993 n. 507 TARSU/TARES. Per tutte le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.
2. In fase di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate per la proiezione orizzontale moltiplicata per il numero di piani. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 9
PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente per la validazione, la quale, successivamente, lo trasmette al Comune in tempo utile all'approvazione del bilancio comunale.
2. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
3. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale, nel caso di gettito a consuntivo superiore ovvero inferiore al gettito preventivo. Nella determinazione dello scostamento da riportare al nuovo esercizio si considera anche la variazione negativa intervenuta nei costi consuntivi di gestione rispetto a quelli preventivi.

Art. 10
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno da apposito manufatto esistente anche se non conformi alle disposizioni urbanistico- edilizie qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. La presenza di arredo unitamente all'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche.

Art. 11

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti, o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali ad esempio:
 - a. I locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone;
 - b. unità immobiliari chiuse e prive di qualsiasi arredo e prive di qualsiasi utenza attiva;
 - c. unità immobiliari oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e alla superficie oggetto dell'intervento, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori purché di fatto non utilizzato;
 - d. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (a esempio parcheggi, area verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, ecc) e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - e. superfici di locali coperti limitatamente alla parte dei locali con altezza inferiore a 150 centimetri;
 - f. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione;
 - g. i locali e le aree scoperte di pertinenza dei fondi agricoli e utilizzati nell'esercizio dell'attività agricola, ai sensi dell'art.2135 del codice civile; sono comunque soggette al tributo tutte le unità abitative incluse quelle utilizzate nell'esercizio dell'attività agricola;
 - h. aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - i. aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - j. aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - k. aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio deicarburanti, le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli e le aree visibilmente adibite esclusivamente all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio; restano assoggettati i locali e l'area della proiezione della pensilina;
 - l. locali ed aree adibiti a luoghi di culto delle religioni limitatamente alla parte di essi dove si svolgono funzioni religiose;
 - m. locali ed aree destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - n. superfici adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca di radiologia, sale per le terapie e riabilitazione fisica e da altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti;
2. Le condizioni di esclusione debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre all'applicazione di sanzioni e interessi.

Art. 12

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali per tipologia o per quantità di rifiuto prodotto ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'interasuperficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria Attività	Descrizione attività	% di abbattimento della superficie
Und12	Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Und12	Laboratori fotografici, eliografie	15%
Und13	Autoriparatori, elettrauto, gommisti, carrozzerie	20%
Und 08	Laboratori dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10%
Und15	Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie	10%
Und15	Tornitori, officine meccaniche	20%
Und 02	Autolavaggi, distributori di carburanti	10%

3. L'esenzione e le riduzioni di superficie di cui ai commi precedenti vengono riconosciute solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art.23 ed a fornire entro il 28 febbraio di ogni anno idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). Qualora non venga presentata tale documentazione si procederà al recupero della quota di riduzione indebitamente applicata comprensiva di sanzioni ed interessi.

Art. 13

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999, che risultano occupare l'immobile fino al momento dell'emissione dell'invito al pagamento, salvo conguaglio.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ividimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 6 mesi l'anno. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità previste dal successivo art. 23, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa non sono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a) anziano collocato in casa di riposo;
 - b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi in un anno;
 - c) soggetti che sono ricoverati in strutture sanitarie di cura o assistenziali o comunità per un periodo superiore a 6 mesi all'anno; a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Per i locali tenuti a disposizione per i propri usi dai soggetti di cui alle lettere a, b, c del comma precedente risultanti come unici componenti del nucleo familiare ai fini del calcolo viene mantenuto un solo componente, previa richiesta documentata.
5. Per le utenze domestiche occupate da non residenti il numero degli occupanti viene stabilito per il primo anno di applicazione del tributo in tre unità.
Il numero degli occupanti di cui al comma precedente può essere diversamente determinato previa presentazione da parte degli utenti di idonee autocertificazioni da presentarsi agli uffici preposti con le modalità elencate all'art.23 comma 8 entro il termine del 31 dicembre e a valere per l'esercizio

successivo. Per il primo anno di applicazione ai fini della validità dell'autocertificazione la presentazione potrà essere effettuata entro il 31 luglio 2014.

Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in tre unità.

7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative.

Art. 14

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. La categoria associata all'attività (vedi allegato 1) verrà determinata attraverso apposite tabelle di conversione. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Per le unità locali presenti in luoghi diversi si farà riferimento all'effettiva attività svolta nell'unità locale.
4. Alle superfici scoperte con autonoma e distinta utilizzazione è tuttavia possibile applicare la tariffa corrispondente alla specifica tipologia d'uso.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 15

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 15%, sia nella componente fissa che in quella variabile, del tributo. A tal fine gli utenti dovranno presentare al Gestore apposita autodichiarazione di impegno a praticare continuamente e in modo corretto il compostaggio domestico, ovvero, qualora residenti in area agricola, di utilizzare gli scarti organici per l'alimentazione degli animali da cortile o provvedere al loro smaltimento nella concimaia, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e tutela dell'ambiente. Per poter applicare la riduzione in corso d'anno è necessario che le domande vengano presentate entro il 28 febbraio dell'anno medesimo e che il compostaggio sia effettivamente attivato entro tale data. Decorso tale termine sarà possibile applicare la riduzione tariffaria solamente a decorrere dall'anno successivo. Per il primo anno di applicazione, ai fini dell'ottenimento della riduzione tariffaria in corso d'anno, la presentazione della documentazione potrà essere effettuata entro il 31/07/2014. Suddetta dichiarazione sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al soggetto Gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

Con la presentazione della sopra citata dichiarazione il soggetto passivo autorizza altresì il Gestore, i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati, a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio.

Art. 15-bis

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE PER ECCEZIONALI CIRCOSTANZE

Per le utenze domestiche in ragione delle grosse ricadute negative che circostanze eccezionali hanno determinato sulle famiglie, causando restrizioni nella qualità della vita, disagi e sacrifici, non solo economici ma anche legati alla libertà personale e alle diverse modalità organizzative del lavoro nonché alla riduzione degli spostamenti e dei consumi indotta dalle limitazione delle attività commerciali, la tariffa è ridotta con applicazione diretta di una riduzione da parte del comune in base a criteri definiti con deliberazione di Consiglio Comunale che tengo conto di quanto sopra.

Art. 16

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti urbani non domestici di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter), n. 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, senza tuttavia ricorrere integralmente al mercato ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Dlgs. n. 152/2006, hanno diritto ad una riduzione del tributo.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani non domestici avviati al recupero nel corso dell'anno solare, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, e la produzione complessiva di rifiuti urbani non domestici prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione verrà determinata secondo la tabella seguente:

Da	A	Riduzione
0	30%	Nessuna riduzione
Oltre 30%	50%	15%
Oltre		25%

3. Al fine dell'attribuzione della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio di ogni anno apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti urbani non domestici avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e la quantità complessiva di rifiuti urbani non domestici prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani non domestici avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo ed il doppio del coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente K_d) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
4. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata comprensiva di interessi e sanzioni.
5. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che effettuano la scelta di ricorrere al mercato per il recupero di tutti i rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter), n. 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prodotti, nessuno escluso, sono esentate dalla corresponsione della quota variabile del tributo con la decorrenza di cui al penultimo periodo del presente comma. In caso di cessazione anticipata della volontà di ricorrere al mercato, l'utenza torna soggetta alla corresponsione della quota variabile dalla data di comunicazione della volontà al gestore del servizio o, se antecedente, dalla data in cui il servizio di raccolta viene nuovamente attivato. Del ricorso al mercato e dell'eventuale rinuncia allo stesso deve essere data notizia mediante la presentazione della dichiarazione nei seguenti termini:

- per l'anno di tassazione 2022: entro il 31 maggio 2021;
- per l'anno di tassazione 2023 e successivi: entro il 30 giugno dell'anno precedente quello di riferimento.

In caso di dichiarazioni non corrispondenti alla situazione fattuale verrà recuperato il tributo conaggiunta delle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 16-bis

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER ECCEZIONALICIRCOSTANZE

1. Per le attività produttive, commerciali e di servizi che, per eccezionali circostanze di forza maggiore, abbiano dovuto interrompere o ridurre la loro attività in seguito ad atti emanati dalle autorità preposte alla tutela della salute pubblica, la tariffa è ridotta con applicazione diretta di una riduzione da parte del comune in base a criteri definiti con deliberazione di Consiglio Comunale che tengano conto della interruzione / riduzione dell'attività;

Art. 17

ULTERIORI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta del 30%, sia nella componente fissa sia nella componente variabile, per i locali, diversidalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente per meno di 183 giorni.
2. La riduzione tariffaria di cui al comma precedente compete a richiesta dell'interessato e decorre dalla data di variazione se vengono rispettati i termini previsti dall'art. 23 o, in caso contrario, dall'anno successivo a quello della richiesta salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
3. L'amministrazione, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, ha la facoltà di contribuire in tutto o in parte nel pagamento del prelievo ad utenze domestiche e non domestiche.
4. In particolare all'atto dell'approvazione del piano tariffario potrà decidere di accollarsi, in tutto o in parte:
 - a) per le utenze domestiche il prelievo dovuto dai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico e che ne facciano domanda.
 - b) per le utenze non domestiche (attività produttive, commerciali e di servizi) il prelievo dovuto da soggetti che si impegnano ad adottare interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti, un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero il conferimento all' isola ecologica comunale di rifiuti urbani.
5. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono assicurate da risorse diverse dai proventi delprelievo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 18

CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. L'ammontare delle riduzioni previste dal presente regolamento non deve superare l'80% del tributo.
2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 19

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani, domesticie non domestici. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambitodei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani, domestici e non domestici. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 300 metri lineari, e le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è dovuto, tanto nella sua componente fissa che nella componente variabile, nella misura del:
 - a) 35%, per le utenze poste ad una distanza tra i 300 metri e i 500 metri;
 - b) 20%, per le utenze poste ad una distanza superiore i 500 metri.
4. Gli occupanti o conduttori degli insediamenti comunque situati fuori dalle zone servite sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta del proprio comune.

Art. 20

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % per il periodo in cui il servizio non è stato effettivamente svolto.

Art. 21

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti domestici e non domestici prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50% per ogni giorno o frazione di giorno di occupazione.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi:
 - Occupazione di locali o aree scoperte per meno di due ore giornaliere;
 - Occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quella indicata al punto precedente;
 - Occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
 - Occupazioni effettuate da girovagli ed artisti con soste non superiori a 2 ore;
 - Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, di durata non superiore a 24 ore purché non comportino attività di vendita o di somministrazione a fini di lucro.
9. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 22 del presente regolamento.
10. Al tributo giornaliero non si applica la riduzione di cui all'art. 17 del presente regolamento
11. L'ufficio addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al gestore tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
12. Per le occupazioni giornaliere effettuate con mercati, anche in strutture attrezzate, occupanti suolo pubblico, la tassa giornaliera è sostituita dal canone di cui all'art. 1, commi 836 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 22

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il Tributo Provinciale è applicato dal Comune in conformità con quanto disposto dall'art. 38- bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché dal Decreto MEF 1° luglio 2020 e dal Decreto Direttoriale MEF 21 ottobre 2020.

Art. 23

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. La dichiarazione vale anche quale richiesta di attivazione del servizio.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare all'ufficio preposto dall'amministrazione comunale la dichiarazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla data in cui è avvenuta l'occupazione/detenzione dei locali e aree soggette utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'ufficio tributi.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 giugno dell'anno successivo dal giorno della cessazione con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.
6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nei termini indicati al punto precedente la cessazione avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione stessa o dalla data di inizio occupazione da parte del soggetto subentrante qualora sia inequivocabilmente riconducibile al medesimo immobile.
7. La dichiarazione sia originaria che di variazione e cessazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

1. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, recapitotelefonico;
2. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
3. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso deisingoli locali;
4. Copia planimetrie in scala e/o quotate delle autorizzazioni edilizie;
5. Numero degli occupanti i locali;
6. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
7. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
8. La sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Utenze non domestiche

1. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, recapito telefonico, PEC e/o indirizzo di posta elettronica;
2. Generalità del rappresentante legale denunciante;
3. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
4. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, le superficie e le destinazione d'uso dei singoli locali e

- delle aree denunciati e loro partizioni interne;
5. Copia planimetrie in scale e/o quotate delle autorizzazioni edilizie;
 6. Data di inizio dell'occupazione/ conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
 7. La sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica oPEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
8. Tutte le dichiarazioni di iscrizione, cancellazione o variazione devono essere redatte su appositi moduli a disposizione degli utenti o su fogli di carta semplice contenenti tutti gli elementi indicati nei commi precedenti. Le stesse potranno essere consegnate o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, o PEC allegando documento di identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ente preposto nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di invio per posta elettronica il soggetto passivo deve ricevere la "conferma di lettura"; in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail. Qualora sia attivo un sistema di presentazione delle istanze tramite web, l'utente potrà utilizzare anche detto sistema seguendo le indicazioni di compilazione ed inoltre fornite sul sito, esclusivamente per i casi previsti. In quest'ultimo caso la data di consegna sarà il giorno della compilazione.
 9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 7 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
 10. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale o tariffa integrata ambientale sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.
 11. Nel caso di decesso del contribuente i coobbligati o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione entro il termine di cui al precedente comma 5.
 12. Gli uffici comunali, in occasione di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente a presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 24 RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato secondo le disposizioni di legge.
2. Il numero di rate del pagamento del tributo verrà stabilito annualmente con apposita deliberazione dell'ente. In caso di mancata deliberazione si intenderanno applicabili il numero di rate stabilite dalla delibera precedente.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e contenute l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 30 comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione secondo quanto stabilito dall'art. 31.

Art. 25 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del

termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. A supporto delle motivazioni, alla richiesta dovrà essere allegata idonea documentazione comprovante la reale situazione patrimoniale e reddituale (dichiarazione ISEE, ultimo estratto conto disponibile, ecc...) al fine di consentire all'ufficio l'accertamento delle condizioni che impediscono l'integrale e tempestivo pagamento.

3. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione del tributo, può essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi con determinazione dell'importo di ogni singola rata in modo da favorire l'assolvimento del debito in relazione all'effettiva possibilità di spesa del debitore. La rateizzazione o sospensione è concessa al richiedente che non abbia mai in precedenza usufruito del beneficio della rateizzazione oppure ne abbia usufruito ma abbia assolto regolarmente l'obbligazione (pagamento delle somme rateizzate).

4. Ferme restando le disposizioni in materia di rateazione contenute nel regolamento generale delle entrate ed applicabili agli atti di accertamento e di riscossione, è possibile procedere alla rateazione dei documenti di riscossione ordinaria, che non siano stati liquidati e accertati, nei seguenti casi:

- a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsti, alternativamente, per i settori elettrico, del gas e idrico;
- b) agli ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri eventualmente definiti da Atersir;
- c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi 2 anni.

5. Le rate non possono essere di importo inferiore ad Euro 100,00.

6. La rateazione non può essere superiore al periodo di tempo massimo previsto dal Regolamento generale delle entrate per la rateazione degli atti di accertamento e di riscossione.

7. La richiesta di rateazione deve essere presentata entro il termine di pagamento del documento di riscossione.

8. Le somme dilazionate riferite a documenti di riscossione sono maggiorate degli interessi di dilazione previsti dal Regolamento generale delle entrate.

Art. 26

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione che avrà luogo entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali dalla data del versamento.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune nella richiesta di rimborso stessa, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 90 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
4. I rimborsi possono essere erogati con le seguenti modalità:
 - a) con conguaglio sul primo documento di riscossione utile;
 - b) con pagamento a mezzo bonifico bancario;
 - c) con compensazione su eventuali somme a debito del contribuente nei confronti dell'Ente.
5. Qualora l'importo compensabile risulti inferiore ad Euro 50,00 il rimborso è erogato con le modalità di cui alle lett. a) e c) del comma precedente, tranne nel caso in cui l'utente non abbia più utenze attive e non risulti a debito nei confronti del Comune.

Art. 27

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 22 sia uguale o superiore ad €12,00 .
2. Per il tributo giornaliero di cui all'art.21 il contribuente non è tenuto al versamento qualora l'importo dovuto sia non superiore ad € 3.
3. Sono eseguiti rimborsi di importo superiore a €12.

Art. 28

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. la Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.
2. In caso di affidamento del servizio il gestore designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti i poteri di cui al comma 1 mentre il funzionario responsabile designato dall'amministrazione comunale mantiene poteri di vigilanza e controllo.

Art. 29

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il soggetto preposto svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dandone preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione il soggetto preposto procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con cui può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia del Territorio.
2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o l' tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni di cui all'art. 30 e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 30

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo verrà applicata la sanzione stabilita dai D.Lgs 471/97 e 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 29, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura del tasso legale. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 31
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 30,00 per ogni periodo di imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 32
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge.

Art. 33
ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 01.01.2023.
2. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini dalla TARSU o TARES opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI. I suddetti elementi saranno tenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.
3. Per il primo periodo di applicazione si provvederà ad inviare richiesta di nuova dichiarazione con tutti gli elementi di cui all'art. 23.
4. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti la Tassa sui Rifiuti, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n.205.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

Categoria	Descrizione
UD01	Utenza domestica residenziale - abitazione con 1 occupante
UD02	Utenza domestica residenziale - abitazione con 2 occupanti
UD03	Utenza domestica residenziale - abitazione con 3 occupanti
UD04	Utenza domestica residenziale - abitazione con 4 occupanti
UD05	Utenza domestica residenziale - abitazione con 5 occupanti
UD06	Utenza domestica residenziale - abitazione con 6 o più occupanti

UTENZE NON DOMESTICHE

UDN01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
UDN02	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
UDN03	Stabilimenti balneari e aree scoperte non pertinenti all'attività atte a produrre quantità minori di rifiuti urbani e assimilati agli urbani
UDN04	Esposizioni, autosaloni, magazzini, aree scoperte
UDN05	Alberghi con ristorante
UDN06	Alberghi senza ristorante
UDN07	Case di cura e di riposo
UDN08	Uffici, agenzie
UDN09	Banche, istituti di credito e studi professionali
UDN10	Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
UDN11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
UDN12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
UDN13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
UDN14	Attività industriali con capannoni di produzione
UDN15	Attività artigianali di produzione beni specifici
UDN16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
UDN17	Bar, caffè, pasticceria
UDN18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
UDN19	Plurilicenze alimentari e/o miste
UDN20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
UDN21	Discoteche, night club

COMUNE DI GRIZZANA MORANDI
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE

N. 13

SEDUTA DEL 20 maggio 2023

OGGETTO:	MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI.
-----------------	---

SERVIZIO PROPONENTE: **Servizio Ragioneria**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere : FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
	Data 18/05/2023 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <i>Luca Cecchini</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere : FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
	Data 18/05/2023 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>Luca Cecchini</i>

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

PROPOSTA N. 19 DEL 16/05/2023



COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 20/05/2023

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Franco Rubini

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Pieter J. Messino'

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).